

IN MARGINE AD ALCUNE QUESTIONI DI ARCHIVISTICA

Un recente scritto di Elio Lodolini¹ ha riproposto una questione archivistica sulla quale ritenevamo che fossero state dette parole definitive da maestri quali il Bonaini, il Casanova, il Panella, il Cencetti (soltanto per citarne alcuni).

La questione muove dalla domanda che si pone l'Autore: « Ma è proprio vero, anche da noi, che esista quella unità dell'archivio (corrente, di deposito, storico)? », la quale, a nostro avviso, ne fa nascere un'altra: ma è proprio vero che si possa porre in dubbio una verità archivistica quale quella della unitarietà del concetto di archivio?

Su questo tema il Lodolini aveva già formulato alcune tesi², il cui riesame appare necessario sia per trovare una risposta alle domande, sia perché non si ritenga che esse possano essere globalmente accolte.

Il concetto di archivio, così come è stato definito dalla nostra dottrina e precisato nel tempo, tenendo conto « del modo in cui » e del « tempo in cui » l'archivio si è formato, ha sempre preso in considerazione, nella loro globalità, le funzioni e le finalità dei complessi documentari, sia che essi siano stati riguardati nel momento della loro formazione quali testimonianze di fatti storici in svolgimento, sia che gli stessi siano stati considerati testimonianze di fatti storici svolti. Nell'un caso e nell'altro non si fa luogo ad una distinzione fra archivio e non-archivio: l'archivio è sempre tale, cioè fatto storico che si svolge e si compie, attuando fini propri di questi suoi momenti durante i quali il vincolo originario fra le scritture, manifestatosi *fin dal loro nascere*, permane nella sua necessità ed originarietà, quale elemento fondamentale e costitutivo dell'archivio.

A questo costante indirizzo dottrinario Elio Lodolini ha contrapposto, fin dal 1958, una sua particolare tesi per la quale l'*archivio* si crea solo quando « la possibilità di utilizzazione delle scritture per fini di studio caratterizza archivisticamente un complesso documentario estrinsecandovi il vincolo necessario esistente in potenza sin dal-

¹ E. LODOLINI, *Questioni di base dell'archivistica*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXX (1970), pp. 325-361.

² E. LODOLINI, *Identificazione dell'archivio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XVIII (1958), pp. 308-321.



l'origine tra le scritture stesse e quindi realizzando la *universitas rerum* »¹.

In altri termini un complesso documentario può definirsi *archivio* solo quando esplica la funzione culturale, la quale determina il manifestarsi del vincolo fra le scritture archivistiche.

A questa affermazione egli giunge attraverso l'esame delle due funzioni proprie dell'archivio, quella giuridica e quella culturale. Quest'ultima è connessa con la *pubblicità* degli atti, che viene intesa non come « la possibilità per qualche erudito di esservi ammesso a titolo personale, né la consultabilità generale dei documenti *pubblici* sin dall'origine (leggi, decreti, sentenze giudiziarie, atti notarili, documenti catastali, etc.) ma come il diritto, per chiunque, di prendere visione di tutti indistintamente i documenti prodotti dagli uffici della P.A. nello svolgimento della propria attività istituzionale e conservati nei pubblici archivi. Soltanto quando la *pubblicità degli atti* è generale, ed investe qualunque oggetto (— scritture conservate negli archivi) e qualunque soggetto (= privato cittadino) qualificandosi come vero e proprio diritto soggettivo del cittadino, possiamo affermare l'esistenza di una funzione culturale degli archivi »².

Dal che si deduce che, a norma delle vigenti disposizioni sulla pubblicità degli atti, l'archivio di un organo dello stato o di un ente pubblico non statale, è tale solo quando le carte che lo formano sono state già versate in un archivio di stato o trasferite in una sezione separata di archivio.

Sulla particolare natura del *versamento* il Prosdocimi formulò la tesi della insorgenza della *demanialità*, configurando questa operazione come « un atto che immette nella demanialità il documento o il complesso dei documenti versati (documenti che precedentemente facevano parte del patrimonio indisponibile dello Stato) »³.

Giustamente il Lodolini nega questa affermazione che lega l'insorgere della demanialità ad una condizione « puramente accidentale quale il versamento » e non condivide l'altra del Cencetti secondo il quale ogni pezzo di carta, appena inviato « agli atti » o passato al protocollo di un qualunque ufficio entra per ciò stesso a far parte del demanio.

¹ E. LODOLINI, *Questioni di base...* cit., p. 329.

² E. LODOLINI, *Identificazione dell'archivio...* cit., p. 311.

³ L. PROSDOCIMI, *Demanialità e pubblicità dei documenti di archivio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XIII (1953), pp. 130-135.

Egli si chiede, quindi, quand'è che nasce allora la « raccolta » contemplata dall'art. 822 del codice civile, il quale dichiara demaniali « le raccolte degli archivi », e quindi quand'è che si costituisce la *universitas* ed il vincolo fra i pezzi archivistici, senza il quale non si avrebbe né archivio, né demanialità.

Fin qui siamo perfettamente d'accordo con il Lodolini e cioè che il vincolo fra i pezzi di archivio non solo determina la qualificazione di *archivio*, ma è esso stesso elemento costitutivo della *universitas* e della demanialità; dissentiamo, invece, quando si afferma che « l'archivio non incomincia ad esistere nello stesso momento in cui nascono le carte (o, per lo meno, non incomincia necessariamente in quel momento) ma soltanto quando sorge il vincolo fra le carte stesse, cioè quando l'unione di esse assume natura giuridica di *universitas rerum* »¹.

Ed il vincolo sorgerebbe quando le scritture vengono utilizzate per « fini di studio ».

Ora, quella che era una precisa domanda iniziale si trasforma, e la strada giusta, seguita sulla base della via segnata dal Cencetti, viene abbandonata, per cui diventa tortuosa e piena di interrogativi; non ci si chiede più quando sorge il *vincolo*, ma « quando l'archivio è utilizzato come tale »; e la risposta a questo interrogativo appare poco convincente: « quando non si cerca più, in un insieme di carte, la singola pratica, o rogito; quando non si prende in considerazione il singolo documento per l'ordinario funzionamento di un ufficio o nell'interesse di un privato. Il che è a dire all'atto stesso in cui un complesso di scritture non è più considerato come *corrente*, non è più utilizzato per *uso amministrativo* o per *uso privato*. Cioè quando le scritture sono utilizzate — o ne è semplicemente pensata la utilizzazione per fini di studio »².

A noi sembra che ci sia una confusione fra il concetto di archivio e le possibilità di utilizzazione dell'archivio, le quali rappresentano le finalità per le quali un archivio nasce, vive e viene conservato; sono esse finalità attuali e potenziali, che l'archivio contiene in sé, attuali in quanto le volizioni e le azioni che comportano la formazione dell'archivio « esprimono fini reali ed in certo senso interni all'archivio, come quelli per cui esso si organizza da sé in modo da

¹ E. LODOLINI, *Identificazione dell'archivio...* cit., p. 316.

² L'ultima affermazione appare poco comprensibile: il momento in cui può essere pensata l'utilizzazione di scritture per fini di studio non può fissarsi nel tempo, anzi può affermarsi che questo momento è quello stesso della formazione delle scritture, poiché da allora si può pensare ad una utilizzazione culturale di esse.

costituire un circolo storico con un cominciamento proprio, con una esistenza propria e con una sua ragion d'essere»; potenziali « in quanto le volizioni e le azioni che lo costituiscono, esprimono fini che si proiettano al di fuori dell'archivio, come quelli per cui esso, una buona volta categorizzato dalla scienza archivistica, è finalmente in grado di costituire un *oggetto per un soggetto* e cioè un termine di mediazione scientifica »¹.

Il nostro dubbio viene avvalorato da altre affermazioni del Lodolini, il quale attribuisce all'archivio una sola funzione, quella di studio, e condiziona il manifestarsi del vincolo alla *utilizzazione* dell'archivio per fini di studio o alla possibilità o suscettibilità di tale utilizzazione².

Queste affermazioni fanno nascere una domanda: cosa bisogna intendere per *utilizzare* e cosa per *possibilità* o *suscettibilità di utilizzazione*, poiché questi termini sono ambedue posti a condizione del costituirsi della «*universitas rerum*»? A noi sembra che la «*suscettibilità*» sia originaria, in quanto ogni archivio fin dal momento della nascita delle scritture che lo formano è suscettibile di utilizzazione per fini di studio; in questo senso, allora, la *utilizzazione* deve essere intesa come utilizzazione in atto e non potenziale, mentre la *suscettibilità di utilizzazione* resterebbe solo una possibilità che non coincide, temporalmente, con la effettiva utilizzazione, necessaria perché si abbia il manifestarsi del *vincolo*.

C'è qui un evidente contrasto: è la utilizzazione effettiva per fini di studio o la suscettibilità di utilizzazione a rendere manifesto il vincolo creatore della *universitas*?

Se lo sono ambedue non esiste alcun problema, poiché la possibilità di utilizzazione delle scritture per fini di studio nasce nel momento stesso in cui le scritture vengono poste in essere e quindi fin da quel momento esse costituiscono un archivio.

Se, invece, questo momento è legato alla effettiva utilizzazione delle scritture per fini di studio, allora il vincolo che per il Cencetti è *originario* oltre che *necessario*, secondo questa tesi diventa accidentale: esso si manifesta solo e quando un insieme di documenti viene utilizzato per fini di studio. Ciò comporta la constatazione che non tutti gli archivi, conservati o non in un archivio di stato, sono *archivi*, molti di essi, infatti, non hanno mai formato oggetto di utiliz-

¹ L. BRIGUGLIO, *Sul concetto di archivio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XVIII (1958), p. 304.

² E. LODOLINI, *Identificazione dell'archivio*, cit., p. 317.

zazione culturale e quindi fra i pezzi archivistici di ciascuno non si sarebbe manifestato il *vincolo* che li qualifica *archivi*, e di questi quelli che appartengono allo stato non sarebbero da considerare demaniali per la mancata manifestazione di quello stesso vincolo che rappresenta anche il momento giuridico costitutivo della demanialità.

Però il Lodolini deve avvertire che esiste un certo contrasto fra le sue affermazioni, per cui mentre da una parte asserisce che, sino a quando le carte vengono utilizzate per scopi amministrativi o privati *correnti*, tale vincolo non si manifesta, dall'altra afferma che « il vincolo fra le carte e quindi l'*archivio* può nascere e spessissimo nasce, quasi contemporaneamente alla produzione delle carte stesse, ed in seno all'ufficio o magistratura cui le scritture appartengono »¹.

Ma, se non andiamo errati, l'Autore aveva sostenuto che il vincolo si manifesta quando i complessi documentari vengono utilizzati per fini di studio, cioè quando esplicano una funzione culturale, la quale è connessa con la « pubblicità degli atti », pubblicità intesa come « diritto, per chiunque, di prendere visione di tutti indistintamente i documenti prodotti dagli uffici della P.A. nello svolgimento della propria attività istituzionale e conservati nei pubblici archivi. Soltanto quando la *pubblicità degli atti* è generale, ed investe qualunque oggetto (scritture conservate negli archivi) e qualunque soggetto (privato cittadino) qualificandosi come vero e proprio diritto soggettivo del cittadino, possiamo affermare l'esistenza di una funzione culturale degli archivi »².

Ora, se l'archivio è da individuare in rapporto al manifestarsi del *vincolo*, se questo si attua quando i documenti esplicano la funzione culturale e se questa funzione è legata alla *pubblicità* generale, ci domandiamo come e quando può allora verificarsi che il vincolo fra le scritture possa nascere anche in un archivio corrente e fra scritture sottratte alla libera consultazione.

Se poi l'affermazione deve essere posta in relazione all'altra secondo la quale anche un archivio corrente può essere considerato archivio al momento in cui l'ufficio, cui appartiene, compie studi sulle carte per fini statistici, o quando si consultano i precedenti per adottare uniformità di decisioni, o quando si preparano relazioni sull'attività svolta, c'è da chiedersi se questi momenti di studio che qualificerebbero *archivio* anche un archivio corrente, non siano quotidiana-

¹ E. LODOLINI, *Identificazione...* cit., p. 317.

² *Ibid.*, p. 311.

namente presenti in ogni ufficio della P.A., la cui giornaliera attività richiede costantemente la formazione e l'aggiornamento di statistiche, la consultazione dei precedenti, studi particolari sull'andamento amministrativo, o per la formulazione di nuove normative, o per la soluzione di quesiti, o per la richiesta di parere ad organi consultivi, o per la formulazione di circolari, o per l'esame ed applicazione di provvedimenti legislativi, o per la stesura di relazioni in materia di contenzioso, di bilancio, di fenomeni economici, sociali, di mercato, di prezzi, di spese da effettuare, di provvedimenti da sottoporre all'esame di organismi collegiali, ed infine sull'attività svolta o da svolgere, quindi sulla programmazione, sull'adozione di particolari tecniche o mezzi tecnici, ecc.

E' questo un lavoro di studio costante, che affianca l'altro della trattazione di specifici affari, i quali, oltre tutto, costituiscono gli elementi primari e necessari per lo svolgimento di quella attività che viene definita di « studio per fini amministrativi »¹.

Ecco allora che il problema non esiste, poiché l'uso di studio per fini amministrativi è presente nell'archivio corrente ed in quello di deposito, cioè nei complessi documentari in formazione, fin dal nascere delle relative scritture, ed il vincolo si manifesta proprio nel momento che le scritture vengono poste in essere, perché, come aveva ben visto il Cencetti, esso è originario, necessario e non volontario.

Ancora poco chiara appare l'affermazione che « dire archivio » e « dire archivio storico è la stessa cosa, in quanto un archivio che non sia storico non è un archivio »², da cui dovremmo dedurre che se un archivio corrente, utilizzato per fini di studio amministrativo, si qualifica *archivio*, è, nello stesso tempo, un archivio *storico*.

Ritengo che il concetto potrebbe essere chiarito forse se in questa qualificazione di *storico* non si volesse precisare qualcosa che appartiene al passato, ma si volesse considerare l'archivio come « persona storica »³. Ma sembra che il Lodolini sia lontano da questa concezione, la quale è strettamente legata a quella del Cencetti, cioè alla originaria esistenza ed attuazione del vincolo nel momento in cui si pongono in essere le scritture, oltre che alla concezione della sintesi fra finalità attuali e potenziali. La sua posizione è ben altra: il vincolo si attuerebbe solo con la utilizzazione dei documenti per fini di studio.

¹ E. LODOLINI, *Identificazione dell'archivio*, cit., pp. 317-318.

² *Ibid.* p. 319.

³ L. BRIGUGLIO, *Sul concetto di archivio*, citato.

Il Cencetti¹ aveva precisato che nell'idea della necessarietà del vincolo fra le scritture intendeva comprendere « anche quella della determinatezza del vincolo medesimo, la quale si manifesta, com'è noto, nel complesso delle mutue relazioni che collegano i singoli documenti e permette di concepire il fascicolo e la serie come *corpora* che siano qualcosa di più e di diverso dalla somma aritmetica dei singoli componenti ed in funzione dei quali solamente i singoli componenti esistono, così come le reciproche relazioni fra le serie determinano la tante volte notata fisionomia organica dell'archivio ».

Vedremo in seguito quale fondamentale importanza ha questa affermazione del Cencetti, la quale comportava già una conseguenza rilevante per puntualizzare meglio il concetto di archivio e la sua identificazione: alla necessità e determinatezza del vincolo archivistico, afferma il Cencetti, consegue « la impossibilità di differenziare teoricamente l'ufficio di protocollo dall'archivio, l'archivio corrente da quello di deposito: tutto è semplicemente archivio.

Se, infatti, il vincolo che unisce le scritture è originariamente necessario, esso si esprime nell'atto medesimo che la scrittura prende vita cioè con la sua registrazione in protocollo, ove e quando protocollo vi sia; ed essendo altresì determinato, è anche invariabile: quindi la collocazione assegnata dall'ufficiale registratore è già definitiva »².

Alla « collocazione » indicata dal Cencetti noi diamo una fondamentale importanza, come sarà chiarito più avanti.

La tesi che abbiamo finora esaminato, quindi, appare in netto contrasto con quella del Cencetti e con il concetto che dell'archivio hanno altri maestri; tuttavia, poiché viene avvertita la necessità di concludere un discorso, si va alla ricerca di un termine con il quale operare decisamente il taglio, che possa lasciare fuori dal concetto di archivio i complessi documentari non ancora utilizzati per fini di studio³.

A questi complessi viene attribuito l'appellativo di « protocolli », anche se viene precisato che la questione è di poco conto, essendo solo una questione di terminologia. Ed allora perché abbandonare i vecchi e tradizionali termini di « archivio corrente e di deposito » che la nostra dottrina e la legislazione hanno costantemente recepito? E' vero che vengono offerti alcuni esempi dell'uso che nel passato si è fatto di questo termine per indicare complessi documentari, ma occorre anche pre-

¹ G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in *Scritti archivistici*, Roma 1970, p. 39.

² G. CENCETTI, *Il fondamento...* cit., p. 40.

³ E. LODOLINI, *Questioni di base...* citato.

cisare e tener presente che generalmente questo termine è usato soltanto per indicare particolari pezzi archivistici, per lo più sotto forma di registri e che oggi molta fatica si farebbe a richiamare in esso il concetto di complessi documentari, specie presso gli uffici della P.A. ove il « protocollo » è unicamente il registro nel quale si annota la corrispondenza in arrivo ed in partenza, e solo per trasposizione (così come avviene con il termine « archivio », che indica anche il luogo di conservazione delle carte) a volte il « protocollo » indica il locale ove si effettuano le operazioni di registrazione e di classificazione.

D'altra parte non è l'adozione di questo termine che risolve il problema del concetto e dell'individuazione dell'archivio (ove problema ci sia), così come non comporta alcuna modificazione concettuale il voler chiamare il « metodo storico » *metodo oggettivo* o lo scarto degli atti « selezione dei documenti da conservare ».

Il problema che si pose la Commissione Cibrario nel 1870 non fu un problema di individuazione dell'archivio, ma solo se nell'ambito del concetto di archivio poteva ritenersi ammissibile una distinzione fra archivi storici ed archivi amministrativi. Essa giunse alla conclusione che non si poteva ammettere una tale divisione, ma che « in un archivio si distingueva la parte antica da quella moderna ».

La stessa risposta data alla domanda: « Da quale epoca cominceranno gli archivi moderni? » fu, come dice il Panella¹, una decisiva conferma del principio già accennato che « la distinzione di antico e moderno, non dovendo infine servire che all'ordinamento interno degli archivi e alla destinazione del personale, poteva accomodarsi alla condizione speciale degli archivi medesimi ».

Una risposta molto precisa — come riferisce lo stesso Panella — l'aveva già data Francesco Bonaini in una lettera diretta ad Antonio Panizzi, scrivendo: « E se qualcuno mi dicesse che le carte più moderne non sono a rigore storiche, alla futile obiezione risponderei, quasi scherzando, che ogni giorno le son meno moderne ».

Dal canto suo il Panella continua: « Un differenziamento degli archivi in storici e non storici, o non ancora storici, o semplicemente amministrativi, è dunque inconcepibile, al punto di doverne ripudiare perfino la nomenclatura. Ma ugualmente inconcepibile sarebbe che in un archivio, inteso come l'insieme del materiale documentario che un ente o persona raccolgono e conservano ordinatamente durante la loro esistenza per fini dai quali originariamente esula ogni interesse storico,

¹ A. PANELLA, *In margine alla relazione del 1870 per il riordinamento degli archivi di stato*, in *Scritti archivistici*, Roma 1955, p. 219.

si presumesse di distinguere le carte di importanza storica da quelle di puro valore amministrativo. Né il tempo né la natura delle carte sono elementi che aiutino comunque a distinguere; ed anche per questa ragione, oltre che per il fatto della sua formazione storica, l'archivio deve essere considerato come « *universitas rerum* ». Pure noi sentiamo parlare nell'uso comune, presso tutte le amministrazioni, di un archivio storico contrapposto ad un archivio corrente; ma a ben riflettere si tratta di una distinzione consigliata da motivi di ordine pratico, che non lede affatto l'unità dell'archivio. Le carte recenti, in quanto più necessarie ai bisogni di una amministrazione, sono temporaneamente separate dal nucleo principale dell'archivio, al quale periodicamente si riuniscono. Distinzione formale, quindi, che concerne il processo formativo dell'archivio, non un duplice carattere dei documenti, di cui esso archivio si compone. Né l'archivio così detto storico ha carte esclusivamente storiche, né l'archivio di deposito e l'archivio corrente hanno carte soltanto amministrative ».

E più oltre, riferendosi ai problemi affrontati dalla citata Commissione, scrive: « ...dichiarando impossibile la distinzione dei documenti di uno stesso archivio in storici ed amministrativi, in quanto storia ed amministrazione si confondono e l'interesse dell'una non esclude l'interesse dell'altra, riafferma il principio della indivisibilità dell'archivio e del pregio che a tutti i documenti e a ciascuno di essi è da attribuire come fonte storica e come mezzo probatorio nei rapporti giuridici ».

E' anche la risposta che aveva già dato il Bonaini nella citata lettera: « Ho già risposto che le carte moderne ogni giorno che passa diventano più antiche; e sarebbe davvero un quesito non facile a risolvere, a che epoca un documento prenda carattere di storico. E un altro quesito farei: l'amministrazione di uno Stato, di un Comune, di una corporazione laica o religiosa, è o non è soggetto di storia? »

Il problema, a nostro avviso, non consiste nel cercare a tutti i costi di operare una dicotomia nel concetto di archivio, la quale coinvolgerebbe non solo i principi su cui si è sempre fondata la nostra dottrina, ma la stessa organizzazione archivistica italiana, la legislazione ed anche gli interessi degli stessi archivisti di stato, degli studiosi e dello storico.

Non esiste un problema di partizione fra archivio e non-archivio, come non esiste un problema di distinzione fra antico e moderno: questa partizione, nel settore archivistico, è e resta solo di ordine pratico relativamente alla conservazione delle carte correnti presso l'ufficio che le produce e di quelle non più correnti presso gli archivi di deposito (e domani presso gli archivi intermedi), per giungere, infine, trascorsi i

termini di legge, negli archivi di stato o nelle separate sezioni di archivio.

Ciò risponde a quelle esigenze già chiaramente indicate dalla commissione del 1870: « chiamare *antica* la parte che il Governo può mettere a disposizione degli studiosi, *moderna* quella che lo Stato ha ragione di tenere riservata ». Quale sia, oggi, la parte che lo stato ha ragione di tenere riservata lo precisa la recente legge archivistica, la quale ha, chiarito implicitamente il significato da dare a quella parte dell'archivio che va sotto il nome di archivio corrente e di deposito, di quella parte, cioè, che, sottratta alla libera consultazione, resta per lo meno 40 anni presso gli uffici della P.A., produttori di documenti.

E', quindi, erronea la considerazione che, per effetto della legge del 1963, con lo spostamento del termine dei versamenti a 40 anni dopo l'esaurimento dell'affare cui si riferiscono i documenti, ci sia stata una evoluzione nel concetto di archivio e che la legge, attuando una separazione netta fra *archivi* e quelli che il Lodolini indica momentaneamente con il termine *registrature* (archivi correnti e di deposito), abbia modificato quel concetto¹.

Non c'è evoluzione né restrizione all'ampiezza del concetto di archivio, che resta saldo nella sua immutabilità, perché sarebbe assurdo cercare di ritrovare in un termine cronologico, che il legislatore può comunque e sempre variare rendendolo più corto o più lungo, uno degli elementi di giudizio su cui va fondato un concetto nella sua universale validità².

¹ E. LODOLINI, *Questioni di base...* cit., pp. 338-339.

² Su una trasformazione in atto del concetto di archivio, Aldo Spagnuolo, nel suo scritto: *L'archivista di stato ed i sistemi di informazione*, apparso nella rivista *La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione*, XVII (1960), pp. 362-396, riferendosi al pensiero del prof. Leopoldo Sandri sulla immutabilità della funzione dell'archivio, la quale non muta per il mutare del supporto documentario (papiro, pergamena, carta, scheda, nastro, disco, etc.), ritiene che « tutto ciò implica l'ammissione di alcune affermazioni non tutte dimostrate: 1) che l'archivio sia una raccolta organica di documenti (concetto di archivio); 2) che i documenti siano tali indipendentemente dal loro supporto; 3) che la definizione di documento sia data dalla diplomatica; 4) che il documento — così definito — sia un *necessario* in rapporto all'ente che lo custodisce in archivio; 5) che l'archivio sia un *necessario* per la documentazione dell'ente che lo istituisce ».

Egli sostiene, quindi, che « il concetto di archivio elaborato e definito successivamente alla esistenza degli archivi ha una durata nel tempo e si accresce o perde di significato nella misura in cui, storicisticamente, esprime una realtà fatta dall'uomo e suscettibile di mutamenti anche impensati per l'avvenire », e che « i concetti archivistici casanoviani si sfaldano ».

E poiché l'*archivio* è sempre e solamente uno, potremmo, tutt'al più, tentare di dare una definizione di quella parte che viene conservata presso gli uffici produttori di documenti e dire che nell'ambito della pubblica amministrazione e nel rispetto della concezione unitaria dell'archivio, nonché in relazione alla vigente normativa, i complessi documentari in formazione (archivi correnti e di deposito) sono costituiti dalla raccolta ordinata degli atti che riguardano gli affari trattati o definiti da un organismo statale o da un ente pubblico, durante lo svolgimento delle proprie competenze, negli ultimi quaranta anni di attività e conservata presso lo stesso organo od ente per uso giuridico-amministrativo.

Per quanto attiene poi al problema della demanialità archivistica, la cui insorgenza è legata a più di una teoria e che il Lodolini non riconosce neanche a quei complessi documentari che abbiamo un esclusivo interesse amministrativo, affermando che « fino a quando un interesse amministrativo coesiste con quello storico le carte non sono ancora mature per entrare in archivio; sino a quando le carte non sono liberamente consultabili non sono mature per entrare in archivio; sino a quanto non entrano in archivio, cioè non sono state selezionate per la conservazione permanente, non fanno parte del demanio e non costituiscono *beni culturali* »¹, dissentiamo da questa tesi.

Il Cencetti, nell'intento di individuare il momento costitutivo del vincolo originario, aveva già chiarito che la necessità del vincolo comprendeva l'idea della *determinatezza*, la quale « consente di concepire il fascicolo e la serie come *corpora* che siano qualcosa di più e di diverso dalla somma aritmetica dei singoli componenti ed in funzione dei quali i singoli componenti esistono, così come le reciproche relazioni fra le serie determinano la tante volte notata fisionomia organica dell'archi-

A noi appaiono poco fondate queste affermazioni, perché non ci risulta che sia stato comunque provato che l'archivio ed il documento non siano dei « necessari » per l'ente che li produce, né che l'avvento dei nuovi moderni supporti atti a fissare solo dati ed informazioni tratti dai documenti, e l'avvento degli elaboratori elettronici costituiscano, nel settore archivistico, una rivoluzione tale da sfaldare i principi casanoviani e quelli su cui si fonda la nostra dottrina intesi a salvaguardare la conservazione del documento originale ed originario di dati ed informazioni.

Se un problema esiste è proprio quello che si impone all'amministrazione archivistica: la salvaguardia delle fonti primarie, problema sul quale Virgilio Giordano sviluppò una sua relazione in occasione del XV congresso dell'A.N.A.I., svoltosi a Lucca nell'ottobre del 1969.

¹ E. LODOLINI, *Questioni di base...* cit., p. 352.

vio », e, ribadendo il concetto che non esistono differenze fra l'archivio corrente e l'archivio di deposito poiché tutto è archivio, individua il momento in cui si esprime questo vincolo, nella registrazione delle carte nel registro del protocollo.

Riteniamo, però, che su questo particolare momento debbano farsi alcune precisazioni, le quali ci porteranno ad individuare non nella registrazione (o protocollazione), ma nella classificazione (appena intuita dal Cencetti quando parla di *collocazione*) il momento costitutivo del vincolo, momento che assume rilevanza giuridica in relazione all'attuarsi della demanialità.

Abbiamo già altrove espressa questa nostra convinzione¹, ci sia, ora, consentito di riprenderla in esame.

Dobbiamo anzitutto osservare che i due momenti della « classificazione » e della « protocollazione » sono diversi e non coesistono: il primo anticipa il secondo proprio perché il suo risultato determina un dato da annotare nel registro del protocollo, cioè l'indice di classificazione attribuito alla scrittura; esso quindi deve essere individuato prima della registrazione che è sempre un momento susseguente pure se l'impiegato addetto alla tenuta del registro del protocollo esegue anche la classificazione. Per annotare l'indice di classificazione egli deve prima classificare.

L'operazione della registrazione negli archivi correnti (o di registrazione per non confonderla con altri tipi di registrazioni) comporta esclusivamente l'annotazione delle scritture in un particolare registro (detto del protocollo in quanto si registrano le formule del *protocollo* del documento, cioè quelle iniziali), secondo un ordine di cadenza numerica ordinale per ogni anno degli atti in arrivo e di quelli spediti, senza che si tenga conto della loro provenienza, né della materia che trattano, né della loro data: si registrano uno dopo l'altro, giorno per giorno e, in questo senso, non possono costituire un *corpo*. La particolare natura e funzione del registro del protocollo, infatti, è quella di documentare il ricevimento o la spedizione di una scrittura e solo indirettamente ne dichiara l'esistenza, assumendo quella rilevanza giuridica che consente, in caso di smarrimento o di distruzione di una scrittura, di trarre da esso gli elementi sui quali fondare una dichiarazione di scienza o di esistenza del documento in questione, valida anche a produrre effetti giuridici.

Una recente sentenza della Cassazione dichiara il registro del protocollo delle corrispondenze in arrivo ed in partenza « *un atto pubblico originario che fa fede della tempestività del ricevimento e della*

¹ R. DE FELICE, *L'archivio moderno nella pubblica amministrazione*, Roma 1969.

spedizione di un atto del privato o della P.A., indipendentemente dalla regolarità dell'atto stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti »¹.

Ora, a parte la natura giuridica del registro, è la stessa « protocollazione » — sotto il profilo archivistico — che non consente di attuare quelle che il Cencetti definisce « mutue relazioni che collegano i documenti non nella materialità loro di fogli e registri »; il « protocollo », attraverso il numero d'ordine delle registrazioni, non rende manifesto il vincolo originario e necessario che esiste fra le scritture, né permette di « concepire il fascicolo e la serie come *corpora* che siano qualcosa di più e di diverso dalla somma aritmetica dei singoli componenti ed in funzione dei quali solamente i singoli componenti esistono ».

Inteso così, il vincolo altro non può attuarlo che la classificazione, la quale non solo è valutazione della posizione che il documento deve assumere nell'archivio per assolvere una funzione giuridico-amministrativa, ma è in sua virtù che si formano le serie attraverso la razionale categorizzazione delle competenze dell'ufficio.

E' questa una operazione che si fonda sulla logica suddivisione delle scritture e dei fascicoli; essa è un'operazione che consente di ricondurre la molteplicità degli affari trattati ad un determinato numero di categorie gerarchicamente ordinate, in modo che l'accrescimento quotidiano dell'archivio venga a sedimentarsi secondo un ordine logico, che rispecchi storicamente lo sviluppo e la evoluzione dell'attività svolta. La ricerca di questa esatta posizione (cioè del logico collegamento) di una scrittura fra le altre e la individuazione delle relazioni esistenti fra le unità archivistiche, resa evidente e concreta dalla indicazione di un indice di classificazione, rappresenta l'attuazione del vincolo originario necessario, evidenziazione di esso, cioè riconoscimento delle mutue relazioni costituite dalla *universitas*.

Ed è solo nel momento in cui si pone in essere il documento che questo vincolo viene riconosciuto ed evidenziato, non lo si può creare « a posteriori »: sarebbe allora solo un vincolo accidentale e fittizio.

Essendo poi la classificazione anche rappresentazione delle competenze di un ufficio, non è, né può essere, un fatto numerico: le competenze, infatti, non sono oggetti, non sono affari, ma concetti entro i quali trovano sistemazione gli affari (i fascicoli) e le serie, e pertanto lo stesso indice di classificazione assume la funzione della tra-

¹ Cassazione - sezione III, 21 settembre 1966, in *Massimario Cassazione penale*, 1966, p. 1158 (n. 199).

sformazioni in *codice* di una competenza ispiratrice di una particolare attività, materializzata dalla formazione di scritture ad essa inerenti.

Il vincolo, quindi, si manifesta attraverso la classificazione, la quale rappresenta il momento costitutivo della *universitas*; per suo mezzo l'insieme delle scritture si qualifica e si identifica come *archivio*, e nello stesso momento la classificazione assume anche rilevanza giuridica quale momento di attuazione della demanialità.

Questa nostra tesi sulla insorgenza della demanialità degli archivi degli organi statali fin dal loro momento formativo (archivio corrente) viene avvalorata dal disposto dell'art. 822 del codice civile, chiarito dall'art. 18 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, il quale, nel dichiarare demaniali gli archivi appartenenti allo stato, non opera alcuna distinzione fra archivi in formazione ed archivi conservati negli archivi di stato, tenendo conto, quindi, della unitarietà del concetto di archivio così come la dottrina lo ha elaborato. E che questa unitarietà sia presente nel disposto di legge citato si evince anche dalla disposizione che assoggetta al regime del demanio gli archivi dei comuni, delle province e delle regioni.

Se così non fosse la legge non avrebbe citato gli archivi delle regioni, enti appena costituiti i cui archivi si configurano solo come archivi correnti e di deposito, o avrebbe esplicitamente dichiarato assoggettabili al regime demaniale i complessi documentari dei comuni, delle province e delle regioni costituenti le *Separate sezioni di archivio*.

Sappiamo che un bene statale, dichiarato demaniale dalla legge, deve appartenere allo stato e deve rispondere ad un pubblico interesse; a questo presupposto non si sottraggono gli archivi correnti dello stato, la cui formazione risponde ai fini di pubblico interesse¹.

Può, però, obiettarsi (come taluni sostengono) che la demanialità, oltre il presupposto della appartenenza del bene allo stato e della sua pubblica utilità, richiede anche la libera utilizzazione del bene da parte di ogni cittadino, utilizzazione che, nel settore degli archivi statali, diventa possibile solo quando gli atti versati agli archivi di stato diventano liberamente consultabili a norma di legge. Questa obiezione non tiene conto, a nostro avviso, che un bene demaniale può anche non essere utilizzato in forma diretta dalla collettività: è questo il caso dei beni costituenti il demanio militare, i quali sono tali anche se il cittadino non ne fa un uso diretto.

Le forme con le quali si esplica l'uso di un bene demaniale, infatti,

¹ Leggasi in merito anche la relazione al d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409, riportata nel volume edito dal ministero dell'Interno, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, p. 94.